

SUSA



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 8/10/12 Protocollo N° 451949 Class: E790.20.10 Prat. Fasc. Allegati N° 4 pag.

Oggetto: **Misure straordinarie di sorveglianza e controllo LPAI: trasmissione nota Min.Sal. prot. DGSAF 0018075-P-05/10/2012.**

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto

Al Ministero della Salute  
DGSAFV - Ufficio III

Ai Responsabili Servizi Veterinari delle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia

Ai Veterinari della Filiera avicola

Alla Direzione Sanitaria dell'IZS delle Venezie

LORO SEDI

e.p.c.,

U.L.S.S. n. 4 ALTO VICENTINO "8514 VI"	
- 9 OTT. 2012	
N. ....	36513
Tit. ....	F. Cl. 6

Si trasmette in allegato la nota del Ministero della Salute in oggetto specificata, che sostituisce la precedente nota ministeriale prot. n. DGSAF 16906-P-17/09/2012. A tal riguardo, a seguito di una valutazione del rischio, si comunica che nel territorio della Regione del Veneto:

- relativamente alle disposizioni di cui all'art. 6) del paragrafo "Monitoraggio straordinario e controlli pre-carico", nella ex area di vaccinazione ed ex zona di monitoraggio intensivo per IA, i prelievi sierologici e virologici nei tacchini da carne che vengono movimentati intra-Regione dovranno essere effettuati nelle 96 ore precedenti il primo carico, **e ripetuti ogni 96 ore fino a completamento del carico;**
- il "territorio regionale a rischio" di cui agli artt. 7) e 14) della nota ministeriale, è quello già identificato con nostra nota n. 399614 del 5/09/12, ovvero l'area della Provincia di Verona a sud dell'autostrada A4 (Venezia-Torino).

Si invitano infine i Servizi Veterinari, per quanto possibile, a verificare il rispetto di quanto disposto dall'art. 10) della nota ministeriale, ovvero il divieto, per le aziende di tacchini da carne, di effettuare nei prossimi 30 gg. qualsiasi intervento che richieda la presenza in allevamento di personale esterno; a tal fine, si invitano i SS.VV. ad avvalersi della collaborazione dei veterinari aziendali (come riportato all'art. 9 della nota) per l'effettuazione del monitoraggio per LPAI.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente dell'Unità di Progetto Veterinaria  
Dr. Giorgio Cester

MB/IF

Servizio: Igiene Nutrizione Acque e specie animali	Dirigente: Dr. Michele Bricchese	Tel. 041/2791380	Fax: 041/2791330 - 1374
P.O. Igiene allevamenti e produzioni animali	Referente: Dr.ssa Laura Favero	Tel. 041/2791569	
e-mail: <a href="mailto:laura.favero@regione.veneto.it">laura.favero@regione.veneto.it</a>	e-mail istituzionale: <a href="mailto:sanita.animale@regione.veneto.it">sanita.animale@regione.veneto.it</a>	Sito Web: <a href="http://www.regione.veneto.it">www.regione.veneto.it</a>	

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI  
Ufficio III - Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali  
Viale Giorgina Ribotta, 5 - 00144 Roma



Assessorati alla Sanità delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte

IL Z.Z.SS.

Associazioni di categoria del settore avicolo

E per conoscenza,

DG SANCO  
Bruxelles

Assessorati alla Sanità Regioni e Province Autonome

IZS delle Venezie

NAS

ITALRAP

LORO SEDI

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
U.P. VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	- 8 OTT. 2012
Prot. N.	450202
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.740.20.10	

**OGGETTO:** Misure straordinarie di sorveglianza e controllo focolai di Influenza Aviaria H5N2 LPAI in Nord Italia, a sostituzione del provvedimento n.16906-P-17/09/2012 DGSAF

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Lombardia a seguito di conferma della positività a un virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità sottotipo H5, in allevamenti di tacchini da carne in provincia di Mantova, situati in un'area a elevata densità avicola (DPPA);

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari a bassa patogenicità dei sottotipi H5 e H7, qualora la loro circolazione non venga controllata, possono determinare epidemie di particolare gravità e eventualmente

evolvere in virus ad alta patogenicità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;

**CONSIDERATO** che tali virus hanno dimostrato la capacità di diffondere rapidamente tra gli allevamenti, in particolare nelle aree a elevata densità avicola;

**CONSIDERATO** indispensabile attivare in tempi brevi adeguate misure di controllo e eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria e che la limitazione delle movimentazioni di animali vivi si è dimostrata uno dei provvedimenti più efficaci per il controllo della diffusione del virus al fine di limitare le perdite di natura economica e i danni alla produzione;

**CONSIDERATO** che tali misure, a carattere contingibile e urgente, saranno modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio;

**SENTITO** il parere dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria.

## DISPONE

### Regole per la movimentazione dal territorio della Regione Lombardia

- 1) Il divieto di movimentazione dei tacchini da carne, a eccezione dei pulcini di 1 giorno, dalla Regione Lombardia verso la restante parte del territorio nazionale, comunitario e Paesi terzi per un periodo minimo di 10 giorni a far data dall'emanazione del presente provvedimento, al fine di valutare la situazione epidemiologica. Detto periodo minimo viene rivalutato a seguito delle risultanze delle indagini di cui ai successivi punti;

### Monitoraggio straordinario e controlli pre-carico

- 2) Nelle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia l'effettuazione nell'arco di 10 giorni, di controlli sierologici e virologici, negli allevamenti di tacchini da carne di età superiore ai 30 giorni, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato I che fa parte integrante del presente provvedimento. I controlli, per ogni singolo allevamento, dovranno essere ripetuti con cadenza quindicinale. Sono ritenuti validi i controlli effettuati a partire dal 1 ottobre nell'ambito del monitoraggio straordinario di cui al precedente provvedimento n. 16906-P-17/09/2012 DGSAF;
- 3) per le Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte la movimentazione fuori regione di riproduttori e di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo, sia da vita sia da macello, è consentita previo controllo sierologico e virologico nelle 96 ore precedenti il primo carico, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato I che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 4) per le Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte la movimentazione fuori regione di anatre ed oche, sia da vita sia da macello, è consentita previo controllo virologico nelle 96 ore precedenti il primo carico, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato I lettera a) che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 5) per le Regioni Veneto, Emilia Romagna e Piemonte la movimentazione fuori regione di tacchini da carne è consentita previo controllo sierologico e virologico nelle 96 ore precedenti il primo carico, il controllo dovrà essere effettuato ogni 96 ore fino a completamento del carico, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato I che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 6) per la Regione Veneto e la Regione Lombardia le movimentazioni di tacchini da carne intra-regione è consentita previo controllo sierologico e virologico nelle 96 ore precedenti il primo carico, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato I che fa parte integrante del presente provvedimento. Ulteriori controlli potranno essere effettuati in base alla valutazione del rischio;
- 7) la Regione Veneto e la Regione Lombardia dovranno individuare le aree a maggior rischio di diffusione dell'infezione nelle quali disporre il blocco degli accasamenti negli allevamenti di tacchini da carne;
- 8) inoltre, al fine di impedire la diffusione dell'infezione, in base all'esito di una valutazione di rischio, le Regioni coinvolte dal presente provvedimento decideranno in merito a un'ulteriore sorveglianza ufficiale o all'adozione di ogni altra misura sanitaria ritenuta opportuna, nelle aziende, comparti o tipi di produzione mirati.

- 9) Tenuto conto che la situazione epidemiologica comporta un elevato numero di ingressi in azienda, da parte dei Servizi Veterinari e richiamando il pieno rispetto delle più stringenti misure di biosicurezza al fine di evitare ogni eventuale occasione, anche accidentale, di diffusione virale veicolata, i Servizi Veterinari delle ASL competenti potranno effettuare i prelievi di cui ai precedenti punti in collaborazione con i veterinari aziendali.

#### Norme di biosicurezza

- 10) Nella Regione Lombardia e nella Regione Veneto le Ditte proprietarie degli animali dovranno garantire che:
- gli automezzi siano accuratamente disinfettati prima del carico e dovranno essere dedicati per il singolo allevamento
  - gli animali siano trasportati direttamente all'impianto di destinazione
  - tutte le misure di biosicurezza siano rigorosamente rispettate, in particolare per quanto attiene il carico dei volatili
  - inoltre è vietato nelle aziende di tacchini da carne, per un periodo di 30 giorni, effettuare qualsiasi intervento che richieda la presenza in allevamento di personale esterno.

#### Separazione funzionale

- Le Aziende avicole operanti sul territorio coinvolto dal presente provvedimento dovranno assicurare una completa separazione delle attività, del personale e dei mezzi tra la Regione Lombardia e le altre Regioni di cui al presente provvedimento.
- Se non ancora attuato, le Ditte dovranno predisporre un protocollo operativo che dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio veterinario delle Regioni competenti per territorio.
- L'attività produttiva sul territorio regionale è subordinata all'acquisizione del succitato parere favorevole.

#### Ulteriori misure restrittive

- Sul territorio identificato a rischio, da parte delle singole Regioni, dalla data di promulgazione dello stesso e per un periodo di tempo da stabilirsi, negli allevamenti di tacchini da carne è vietato l'accasamento a sessi misti, pertanto il carico di tutto l'allevamento per l'invio al macello dovrà essere completato nell'arco di 10 giorni.
- In deroga al precedente punto, esclusivamente per gli allevamenti già accasati, sarà possibile effettuare il carico per il macello in più giorni a condizione che:
  - i Servizi veterinari delle ASL, trascorsi 10 giorni dall'inizio del carico delle femmine, effettuino 20 tamponi tracheali per la ricerca del virus influenzale su altrettanti animali presenti in allevamento e trascorsi 25 giorni dall'inizio del carico delle femmine, effettuino 5 prelievi di sangue per capannone (fino a un massimo di 20 prelievi) e 20 tamponi tracheali per allevamento. Inoltre, nelle 72 ore precedenti il primo carico dei maschi, effettuino 5 prelievi di sangue per capannone (fino a un massimo di 20 prelievi) e 20 tamponi tracheali per allevamento. Se l'allevamento è composto da un solo capannone i prelievi di sangue dovranno essere 10;
  - per quanto riguarda il carico delle femmine questo dovrà essere completato nell'arco massimo di una settimana lavorativa;
  - i maschi dovranno essere avviati al macello entro 10 giorni dall'inizio del carico;
  - gli automezzi dovranno essere accuratamente disinfettati prima e dopo il carico e dovranno essere dedicati per il singolo allevamento
  - tutte le misure di biosicurezza devono essere rigorosamente rispettate, in particolare per quanto attiene il carico dei volatili.
- Il presente dispositivo sostituisce il provvedimento n. 16906-P-17/09/2012 DGSAF

Dott. Vincenzo Ligò Santucci  
Dott. Nicola Santini

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Gactana Ferri)

## Allegato I

### Set di campioni standard per i test virologici o sierologici di laboratorio

a) Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da almeno 20 tamponi tracheali/orofaringei. I tamponi devono essere prelevati dal numero di volatili di cui alla lettera a) o da tutti i volatili di un'azienda in cui si sospetta l'infezione, laddove il numero di volatili in essa presente sia inferiore a detto numero. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che presentano segni clinici della malattia.

b) Il set di campioni standard per i test sierologici è costituito da un minimo di 20 campioni ematici. I campioni devono essere prelevati dal numero di volatili di cui alla lettera b) o da tutti i volatili di un'azienda, laddove il numero di volatili in essa presente sia inferiore a detto numero. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che sembrano malati o quelli apparentemente guariti.

### Trasporto dei campioni

È necessaria una cura particolare per quanto concerne la conservazione e il trasporto dei campioni al laboratorio dove verranno analizzati. I tamponi devono essere subito refrigerati con ghiaccio o con panetti di gel ghiacciato e fatti pervenire al laboratorio con la massima tempestività. I campioni non devono essere congelati a meno che ciò non sia assolutamente necessario.